

**CROCE ROSSA ITALIANA
ISPETTORATO NAZIONALE PIONIERI**

*I Assemblea Nazionale Pionieri
(Bardonecchia, 17, 18 e 19 ottobre 2008)*



STATUTO
Documento preliminare



10

Premessa

La Croce Rossa Italiana necessita da troppo tempo di una organizzazione stabile ed al passo con i tempi.

L'ordinamento attuale, invece, è inadeguato, frutto di scelte non condivise all'interno dell'Associazione ed ingessato da una legge che disciplina anche i particolari.

Recentemente, il Governo ha presentato un disegno di legge con l'obiettivo di rivisitare l'organizzazione dell'Ente secondo criteri di semplificazione e snellimento della struttura amministrativa, nonché razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento¹.

Lo Statuto deve caratterizzarsi per un certo grado di flessibilità: *"se le Società Nazionali dovessero modificare il loro statuto ogni volta che nuovi bisogni richiedessero nuovi interventi, **esse non potrebbero portare avanti le loro attività**"².*

La Componente Giovane ritiene necessario che un nuovo Statuto debba principalmente dare slancio all'associazionismo e porre le basi affinché l'azione della C.R.I. sia orientata in maniera sempre più efficiente alla collettività.

Criticità rilevate ed analizzate

- la legge 1/2005, **che** disciplina in maniera analitica scelte **da riservare** alla sede statutaria;

¹ D.D.L. 1441-quater, presentato alla Camera dei Deputati.

² FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA, "Guida allo Statuto delle Società Nazionali". Il testo è un'eccellente base di partenza per la semplificazione della normativa e per conoscere quali contenuti minimi debba avere lo Statuto di una Società Nazionale.

- la natura giuridica di Ente Pubblico e le garanzie di indipendenza dallo Stato³;
- l'assenza di deleghe specifiche e di ambiti di azione delimitati;
- la presenza di un numero eccessivo strutture organizzative e decisionali;
- la litigiosità e la deresponsabilizzazione;
- **la struttura interna alla C.R.I., che non valorizza appieno le qualità e le professionalità afferenti l'Associazione;**
- la mancata chiarezza circa la separazione fra funzioni di indirizzo e di gestione e sulle responsabilità inerenti il patrimonio associativo.

Principali proposte avanzate

- delegificazione della legge 1/2005 ed approvazione – da parte del Parlamento – di una legge che “riconosca” la C.R.I., attribuendole natura giuridica, finalità istituzionali e deleghe;
- semplificazione dello Statuto, organizzato in maniera snella, con pochi e chiari articoli, che rendano esplicita l'identità della C.R.I. all'interno ed all'esterno e disegnino un'organizzazione efficace, rinviando – per il resto – a regolamenti interni. Legame forte agli indirizzi degli organi del Movimento Internazionale;
- permanenza della natura giuridica di Ente Pubblico solo a livello centrale e regionale, senza compromettere l'unicità del patrimonio. Previsione di controlli statuali limitati alla verifica

³ È forte la necessità di chiudere il dibattito, ormai ventennale, sulla natura giuridica dell'Ente.

contabile dei bilanci, alla legittimità generale dell'Ente e dei suoi organi centrali;

- possibilità per la C.R.I. di essere destinataria di incarichi e deleghe in campi specifici e della formazione all'interno delle scuole **e delle Università**. Puntualizzazione delle attività istituzionali, fra cui inserire un forte richiamo **all'immigrazione (assistenza, tutela ed impiego)** ed all'impegno per la partecipazione dei giovani ai processi decisionali;
- **possibilità per la C.R.I. di essere organo di consulenza e di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dell'Educazione alla Pace;**
- **specificazione del ruolo attivo della C.R.I. nell'ambito delle emergenze nazionali e riconoscimento dell'esclusività dell'intervento in campo internazionale;**
- puntualizzazione precisa dei compiti dei vari livelli associativi, da snellire a tre (Comitato Centrale, Comitati Regionali e Comitati C.R.I.). Possibilità che siano istituiti – per esigenze regionali – dei coordinamenti provinciali **o subregionali**. Medesime competenze per gli stessi organi (Assemblee, Consigli Direttivi, Presidenti e Vice Presidenti) ad ogni livello;
- **inserimento di una compiuta disciplina sulle incompatibilità fra cariche associative;**
- **maggior agilità e responsabilità all'interno degli organi decisionali: durata delle cariche ridotta a tre anni di mandato, rinnovabile una sola volta consecutiva -**

previsione della decadenza dalla carica di Consigliere nel caso di reiterate assenze consecutive ingiustificate - possibilità di inserimento di punti all'Ordine del Giorno su richiesta di un Consigliere - previsione dell'istituto della mozione di sfiducia per le cariche monocratiche;

- previsione di un sistema celere di controlli che assicuri efficienza al sistema. **Istituzione** di collegi di compensazione che dirimano senza troppe formalità le controversie;
- più agevole classificazione dei Soci – ovvero di coloro i quali sposano le finalità dell'Associazione, condividendone i Principi Fondamentali – suddivisi in Soci Volontari (effettuano servizio senza ricevere alcun emolumento e sono titolari dei diritti elettorali), Soci Ordinari e Soci Sostenitori. Tutti i Soci devono essere adeguatamente formati sia sulla Croce Rossa sia in relazione al servizio che intendono svolgere o al quale sono chiamati;
- **attribuzione dei diritti elettorali ai Soci trascorso un anno dal superamento della verifica finale, relativa al corso base di accesso alla C.R.I., i cui contenuti minimi devono essere comuni a tutte le Componenti;**
- netta delineazione fra funzioni di indirizzo, pianificazione e strategia e funzioni di gestione delle risorse e del patrimonio, **con obiettivi di lavoro e relativo sistema di controllo, così da liberare i Volontari da responsabilità amministrative cui, per legge, sono chiamati funzionari e dirigenti;**

- **istituzione di un servizio/agenzia interno che si occupi della gestione efficiente del patrimonio immobiliare della C.R.I.**

